



Normativa, regolamenti, rapporti con gli Enti di controllo.

15 marzo 2016

Avv. Francesco Cerasi

Partner

DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato

Il sistema Solvency II è basato su un complesso quadro normativo, articolato in:

- A. Direttiva Quadro 2009/138/CE, come recentemente modificata dalla direttiva 2014/51/UE (c.d. Omnibus II);
- B. Regolamento Delegato 2015/35/UE;
- C. Implementing Technical Standards (ITS), volti a fornire indicazioni di carattere procedurale per omogeneizzare l'esercizio dell'attività di vigilanza nell'ambito dell'Unione;
- D. Linee Guida EIOPA, misure di terzo livello, con analoga finalità di armonizzare l'attività di vigilanza tra i diversi Stati membri.

Per consentire un aggiornamento graduale degli operatori di settore alcune delle principali novità della Direttiva Solvency II sono state anticipate da EIOPA mediante l'adozione di orientamenti preparatori, recepiti da Ivass, con:

- gli Orientamenti del sistema di governance;
- gli Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi Orsa);
- gli Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni;
- gli Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.

Orientamenti recepiti da Ivass con il Regolamento 17 del 15.4.2014 e con le lettere agli operatori del settore del 15 aprile 2014 e 24 marzo 2015.

- Il sistema Solvency II si è reso necessario per la constatata inefficienza del sistema regolamentare previgente (ossia Solvency I) che aveva i seguenti limiti:
 - scarsa trasparenza del criterio del margine di solvibilità e sua inadeguatezza ad esprimere i rischi assunti dalle imprese, rischi peraltro considerati in una limitata gamma;
 - assenza di incentivi per le imprese a svolgere una efficiente attività di risk management;
 - scarsa armonizzazione;
 - scarso riconoscimento della realtà economica dei gruppi di imprese transnazionali.

Il nuovo sistema:

- elimina le differenze di disciplina in materia di accesso ed esercizio dell'attività assicurativa fra i diversi Stati Membri;
- incrementa la tutela degli assicurati prevedendo requisiti di solvibilità più efficaci volti ad assicurare una efficiente allocazione del capitale;
- adotta un modello economico basato sul rischio che incentiva le imprese a misurare e gestire correttamente i rischi assunti;
- detta le regole di vigilanza che tengono conto dell'organizzazione in forma di gruppo.

- La Direttiva Solvency II è stata attuata dal legislatore italiano con il **D.Lgs 12 maggio 2015 n. 74**, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, pubblicato il 15 maggio 2015, decreto che sostanzialmente ha riprodotto il testo della Direttiva.
- Il Decreto contiene numerose modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa.

Pilastro I

Requisiti Quantitativi - Requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione

OBIETTIVO: ASSICURARE CHE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI SIANO SOLVIBILI IN SENSO STRETTO

Per garantire la solvibilità delle imprese, il sistema Solvency II fornisce una valutazione dei rischi tipici del settore assicurativo e armonizza i requisiti patrimoniali per la loro copertura.

A fronte dei rischi assicurativi (rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo) la normativa del Pilastro I prevede l'introduzione di due requisiti di capitale che devono essere mantenuti con continuità per assicurare la solvibilità delle imprese:

- REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO (Minimum Capital Requirement)
- REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ (Solvency Capital Requirement)

Pilastro I

Requisiti Quantitativi - Requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione

È costituito da norme (recepite nel C.A.P. agli artt. 35 *quater* e ss., nonché artt. 45 *bis*- 46 *quinquiesdecies*) relative a:

- calcolo delle riserve tecniche;
- ammissibilità degli attivi per la copertura delle riserve;
- principi di gestione degli investimenti;
- requisiti di solvibilità.

Pilastro II

Requisiti qualitativi - Regole in materia di governance (funzioni di risk management e controllo interno)

OBIETTIVO: VERIFICARE LA CONCRETA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI SOLVIBILITÀ DELINEATO DAL PILASTRO I

Il controllo viene operato secondo due direttrici:

- **controllo interno**, operato dalla stessa compagnia (disciplina in materia di *governance*, *risk management* e controlli interni);
- **controllo esterno**, realizzato dall'Autorità di Vigilanza (per la valutazione del profilo di rischio della compagnia, l'adeguatezza delle risorse finanziarie e il suo comportamento prudenziale).

Pilastro II

Requisiti qualitativi - Regole in materia di *governance* (funzioni di *risk management* e controllo interno)

È costituito da norme (recepite nel C.A.P. artt. 30 ss, art. 37-ter) relative a:

- sistema di governo societario;
- sistema di controllo interno;
- sistema di gestione dei rischi (***Own Risk and Solvency Assessment, "O.R.S.A."***).

Pilastro III

Reportistica - *Supervisory Reporting e Public Disclosure*

OBIETTIVO: GARANTIRE IL MONITORAGGIO DEGLI ENTI DI CONTROLLO E DEL PUBBLICO SUL RISPETTO DEI REQUISITI DI SOLVIBILITÀ

Informativa al mercato

Obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria, i cui contenuti specifici sono previsti dalla normativa primaria e dalle relative misure di attuazione.

Le informazioni dovranno riguardare: risultati dell'impresa, sistema di *governance*, riserve tecniche nonché natura, concentrazione ed esposizione per ogni categoria di rischio.

Informativa all'Autorità di Vigilanza (cfr. slides successive)

Trasmissione di relazioni annuali (sulla solvibilità e condizioni finanziarie, vigilanza e O.R.S.A.) e prospetti quantitativi su base annuale e trimestrale.

Il Regolamento Delegato n. 2015/35/UE, emanato in data 10 ottobre 2015 dalla Commissione Europea, integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

Non necessita di norme di attuazione.

Sono atti normativi c.d. di secondo livello: anche essi non necessitano di un formale atto di recepimento nei singoli ordinamenti statali, essendo stati adottati con regolamenti di esecuzione della Commissione Europea che informa il Parlamento Europeo ed il Consiglio.

Gli Standard Tecnici non contengono decisioni strategiche o scelte politiche e il loro ambito è limitato alla specifica delega della Commissione; il loro obiettivo principale è quello di definire i moduli, gli schemi e le procedure per specifiche aree regolamentate.

A partire dal marzo 2015 sono stati adottati alcuni set di standard tecnici per l'implementazione ed attuazione della Direttiva (*International Technical Standards*).

C. Implementing Technical Standards: Timeline

Si riportano, in sequenza temporale, gli ITS adottati, con l'indicazione delle principali materie di incidenza.

➤ 19-24 marzo 2015

Regolamenti (nn. 460- 461- 462-498-499-500), anche di regolazione delle procedure per l'approvazione alle imprese da parte dell'Autorità di Vigilanza di un modello interno, dell'uso di parametri specifici dell'impresa nonché dell'uso di elementi di fondi propri accessori.

➤ 11 novembre 2015

Regolamenti (nn. 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017) in materia di requisiti patrimoniali, procedure di analisi dei rating creditizi esterni, aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio.

➤ 2 dicembre 2015

Regolamenti (nn. 2450-2451-2452) di implementazione del *supervisory reporting e public disclosure*

EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010).

Sono finalizzate a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali da parte di tutti gli Stati membri.

- Il primo set di Linee Guida (423 previsioni), sul I Pilastro, è stato pubblicato da EIOPA nel febbraio 2015.
- Il secondo set (270 previsioni), sul II Pilastro, è stato pubblicato a luglio 2015.

Sono misure c.d. di "terzo livello".

Per la loro attuazione è stata applicata la procedura c.d. di "*Comply or Explain*": entro 2 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida, le Autorità di vigilanza nazionali devono valutare e dichiarare se la regolamentazione nazionale è conforme (*comply*) o intende conformarsi (*intend to comply*) agli orientamenti emanati da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della non conformità (*explain*).

L'IVASS ha inviato comunicazione ad EIOPA confermando di volersi conformare alle linee guida.

LE MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE

Il recepimento delle Linee Guida di EIOPA avviene mediante l'utilizzo di diversi strumenti, quali:

- l'aggiornamento delle procedure interne di vigilanza adottate in seno all'IVASS;
- l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato;
- la modifica o la pubblicazione di nuovi regolamenti da parte dell'Autorità di Vigilanza.

D. Il recepimento delle Linee Guida EIOPA. I Regolamenti

- Ad oggi l'IVASS, dopo il periodo di pubblica consultazione, ha adottato **8 Regolamenti attuativi** della disciplina indicata dalle Linee Guida EIOPA con riferimento ai nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità.
- **Regolamento n. 10 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) del C.A.P.;
- **Regolamento n. 11 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7 del C.A.P.;
- **Regolamento n. 12 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del C.A.P.;
- **Regolamento n. 13 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV (fondi propri), sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del C.A.P.;

D. Il recepimento delle Linee Guida EIOPA. I Regolamenti

- **Regolamento n. 14 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard) del C.A.P.;
- **Regolamento n. 15 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-*septies*, commi 4 e 5;
- **Regolamento n. 16 del 22 dicembre 2015:** Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), sezione II (formula standard), articolo 45-*septies*, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-*novies* del C.A.P.;
- **Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016** concernente il calcolo della solvibilità di gruppo di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) e capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del C.A.P..

Il III pilastro della Direttiva concerne l'informativa all'Autorità di Vigilanza (*supervisory reporting*) e quella prestata in favore del mercato (*public disclosure*).

In particolare, l'art. 47-quater, comma 1, del C.A.P. prevede che le informazioni da trasmettere all'IVASS (secondo quanto sarà specificato con regolamento) devono includere elementi almeno per:

"a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza."

Il *Supervisory Reporting* ai sensi del C.A.P. Frequenza dell'informativa

Fatte salve le comunicazioni trimestrali in merito al calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo (ex art. 47-ter C.A.P.), l'IVASS richiede informazioni con scadenza predeterminata inferiore all'anno.

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo 47-quater CAP**, l'IVASS può però limitare le informazioni nel caso in cui:

- fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso, con riferimento alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti l'attività d'impresa;
 - le informazioni in ogni caso sono trasmesse una volta l'anno.
- ❖ Questa agevolazione non si applica alle imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ex art. 210 C.A.P., salvo il caso in cui l'impresa non dimostri all'IVASS che una frequenza superiore all'anno sia inopportuna con riferimento alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti l'attività d'impresa.

Il *Supervisory Reporting* ai sensi del C.A.P.

Limitazioni ed esoneri

Le limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20% del mercato nazionale rispettivamente vita e danni.

La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde (art. 47 *quater*, comma 5, C.A.P.).

L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo informativo quando:

- a) fornire le informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
- b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;
- c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e
- d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

❖ Questa agevolazione non si applica alle imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ex art. 210 C.A.P., salvo il caso in cui l'impresa non dimostri all'IVASS che una frequenza superiore all'anno sia inopportuna con riferimento alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti l'attività d'impresa.

Il Supervisory Reporting ai sensi del C.A.P. Lo schema di Regolamento IVASS n. 4/2016

In conformità con quanto disposto dall'art. 47-quater C.A.P. l'IVASS ha sottoposto a pubblica consultazione il **Regolamento interno n. 4/2016** *"concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati"*

Il Supervisory Reporting ai sensi del C.A.P. Lo schema di Regolamento IVASS n. 4/2016

La proposta di regolamento è finalizzata all'attuazione delle Linee Guida EIOPA disciplinanti diversi aspetti inerenti la reportistica di vigilanza.

Le disposizioni del regolamento disciplinano:

- l'ambito di applicazione;
 - i criteri di identificazione delle entità soggette al reporting (gruppi o imprese): la comunicazione dei dati avviene a livello consolidato o, per le imprese non appartenenti ad un gruppo, a livello individuale in ragione del superamento di una specifica soglia dimensionale fissata pari a 12 miliardi € del totale dell'attività. Sono previste limitazione ed esclusioni dall'attività di reporting.
 - i principi generali nelle informazioni quantitative periodiche (annuali, semestrali e trimestrali) e il relativo contenuto;
 - i termini e formati per la trasmissione dei dati all'IVASS.
- ❖ La pubblica consultazione dello Schema di Regolamento è terminata il 14 marzo 2016.

- I pilastri come input per i controlli dell'Autorità

- I poteri di vigilanza sono esercitati:
 - in modo tempestivo e proporzionato;
 - con un mix di misure preventive/correttive off/on site, esteso anche alle attività outsourced;
 - sempre più con approccio orientato ai rischi (risk based) e prospettico (forward-looking), cioè incentrato anche sulla valutazione della capacità dell'impresa di gestire appropriatamente i rischi, oltre che sulla verifica ex-post del rispetto dei requisiti.

Con l'attuazione di Solvency II, il gruppo di imprese viene considerato come unica entità.

I requisiti previsti per le singole imprese si applicano a livello di gruppo.

Al fine di garantire una vigilanza più efficace anche con riferimento a gruppi di imprese autorizzate in Stati membri diversi è prevista l'istituzione del **Collegio della autorità di vigilanza** a cura delle Autorità di Vigilanza (recepito nel C.A.P ex art. 206 bis).

Il Collegio delle autorità di vigilanza:

- consente di valutare i profili di rischio del gruppo;
 - agevola lo scambio di informazioni tra i supervisori;
 - coopera in situazioni di crisi;
 - eventuale adozione del *group capital add on*.
- ❖ In caso di mancato adempimento dei compiti o di mancato assolvimento ai poteri assegnati ai sensi del C.A.P., il comma 3 dell'articolo 206 bis prevede la facoltà per ogni singola autorità di vigilanza di rinviare la questione all'EIOPA.

Richiamando infine quanto recentemente espresso dal Presidente dott. Salvatore Rossi, possiamo riassumere **i vantaggi della Direttiva Solvency II** come segue:

- ✓ il passaggio da un approccio statico e basato su dati storici, tipico di Solvency I, ad uno prospettico, definito "rivoluzionario", ove le Autorità sono tenute a "sfidare" le imprese verificando sistematicamente la loro attitudine al rischio, controllando come i rischi sono individuati, misurati e gestiti;
- ✓ l'armonizzazione e convergenza dei meccanismi di vigilanza dei vari supervisori, individuando le pratiche migliori ed adottandole nella sfera nazionale, soprattutto a cura di EIOPA;
- ✓ la previsione di una informativa al mercato che permetterà a tutti i soggetti interessati di conoscere la posizione finanziaria di un assicuratore con un livello di dettaglio elevatissimo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE